



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. 2373
S195/5

Roma, 17 APR. 2013

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Maggiorazione Indennità di Rischio

Pervengono da talune Organizzazioni sindacali richieste di chiarimenti concernenti le modalità di corresponsione dei benefici economici maturati dal personale operativo del Corpo Nazionale VV.F. nell'anno 2011.

Al riguardo, si invia l'unito appunto pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE
Rabuanò

APPUNTO

Con riferimento agli adempimenti tesi alla corresponsione dei benefici economici maturati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso dell'anno 2011 - per promozioni, scatti convenzionali e maggiorazioni dell'indennità di rischio - si evidenzia che sono in corso di perfezionamento le procedure per il pagamento degli assegni perequativi una tantum per l'anno 2012.

Tali assegni saranno determinati nella misura del 46% del relativo incremento economico, in considerazione della limitata disponibilità delle risorse provenienti dall'apposito fondo intercompartimentale ex art. 8, comma 11 bis, del D.L. 78/2010.

Nel contempo, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha provveduto ad adottare i provvedimenti economici per n. 550 circa Vigili operativi che nel corso dell'anno 2010 hanno maturato la maggiorazione dell'indennità di rischio (con anzianità di servizio di 22 o 28 anni) ai sensi dell'art. 64, 4° comma, del D.P.R. 335/90 e dell'art. 58, 4° comma, del C.C.N.L. del 05/04/1996, per il riconoscimento, in via ordinaria e a titolo definitivo, dei correlati benefici stipendiali.

Si è in attesa dell'apposizione del visto di regolarità amministrativo contabile a cura degli organi di controllo a seguito del quale si provvederà a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati ai fini dell'adeguamento del trattamento economico in favore del personale interessato.

In nessun caso l'iter procedimentale sopra descritto potrà determinare la perdita dei benefici di cui trattasi.